

COMUNE DI PINZOLO

Provincia di Trento

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO DI ANNI TRE

LOTTO UNICO

CAPITOLATO SPECIALE

Norme Amministrative e Tecniche

Categoria merceologica di riferimento	Ogg. principale CPV: 98370000_7
Codice identificativo gara (CIG)	XX
Codice unico progetto (CUP)	Non presente

Articolo 1 - Oggetto del servizio

1. Oggetto del presente affidamento sono i servizi cimiteriali relativi ai seppellimenti, alle esumazioni ordinarie per rotazione, alle esumazioni straordinarie ed alle tumulazioni/estumulazioni nei cimiteri del comune di Pinzolo. (cimitero di Pinzolo e cimitero di Madonna di Campiglio).
2. Tali servizi devono essere svolti in conformità a quanto stabilito nel presente capitolato, nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale nonché alle disposizioni contenute nel T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, al Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'art. 75, comma 7ter della L.P. 11.09.1998, n. 10, al D.P.G.P. di data 12.02.2008, n. 5-112/Leg., alla L.P. 20.06.2008, n. 7 e ss.mm., alle ordinanze del Sindaco e alle disposizioni regolamentari vigenti. Il servizio dovrà essere, altresì, svolto nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al fatto che eventuali scavi aperti non potranno essere lasciati incustoditi, ma dovranno essere opportunamente recintati e segnalati al fine di evitare l'accesso a persone non addette ai lavori. La ditta è obbligata ad assumere tutte le cautele e produrre la documentazione necessaria al fine di evitare infortuni dovuti al rischio di caduta dall'alto o al rischio di seppellimento.
3. **Il servizio di seppellimento comprende:**
 - I) lo scavo delle fosse, compreso l'eventuale spostamento degli elementi lapidei di ornamento tombale di qualsiasi forma o dimensione, pulizia, bonifica del terreno con asportazione dei sassi di dimensioni eccessive rispetto alla struttura naturale del terreno nonché di eventuali materiali non biodegradabili, trasporto di eventuale materiale presso il luogo abilitato allo smaltimento, allestimento della tenda copri fossa all'occorrenza, posizionamento in sito dei feretri, delle cassette o delle urne e riempimento delle stesse, posa del cippo e ricarica del terreno in caso di cedimento, fino alla apposizione della lapide definitiva, sistemazione dei binderi, cordone e piastre di pavimentazione mossi a seguito dei lavori.
 - II) tumulazione salme in cripte o loculi, allestimento tenda copri fossa all'occorrenza, con chiusura degli stessi;
 - III) tumulazione ceneri in cripte, loculi, cellette ossario o cellette per urne con chiusura degli stessi;
 - IV) estumulazione salme da cripte o loculi, con pulizia e richiusura degli stessi;
 - V) esumazioni di salme con trasporto nell'ambito cimiteriale (di spoglie trattate a norma di legge o di resti mortali ricomposti) e richiusura delle fosse;
 - VI) ricomposizione di spoglie, resti mortali o ossa in cassa e/o cassetta di zinco;
 - VII) estumulazione resti ricomposti o ossa in cassetta o ceneri da cripta, loculo o celletta ossario, con pulizia e richiusura degli stessi;
 - VIII) tumulazione resti ricomposti in cassette, in cripte, loculi o cellette ossario;
 - IX) fornitura dell'assistenza e delle prestazioni necessarie in caso d'autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria e Sanitaria su salme riesumate, compresa la ricomposizione delle spoglie mortali e successiva reinumazione;
 - X) esecuzione di ogni altro compito affidato dall'Autorità Sanitaria, purché abbia attinenza con i servizi cimiteriali e tutte le attività ricomprese nell'elenco prezzi;
4. **Le esumazioni per zone o per singole sepolture comprendono:**
 - I) recinzione provvisoria del campo per un'altezza di almeno mt. 2, in maniera da impedire la vista del cantiere dall'esterno (nel caso di zone);
 - II) recinzione provvisoria della fossa per un'altezza di almeno mt. 2, in maniera da impedire la vista delle operazioni dall'esterno (nel caso di singoli interventi);
 - III) rimozione degli elementi lapidei di ornamento tombale;
 - IV) scavo di sbancamento, esumazione e ricomposizione di spoglie o resti mortali;
 - V) inumazione in campo speciale delle salme non mineralizzate;
 - VI) tumulazione resti mortali in cripte, loculi, cellette ossario od ossario comune;

VII) tumulazione salma non decomposta in cripta o loculo.

5. Le ricariche da eseguire in caso di cedimenti per le nuove inumazioni o per le esumazioni straordinarie, dovranno essere eseguite utilizzando esclusivamente terreno riconosciuto idoneo dal Servizio tecnico.
6. La ditta dovrà rendersi disponibile ad effettuare le prestazioni richieste sette giorni su sette. A tal fine il Concedente si impegna a richiedere l'intervento ventiquattr'ore prima del rito funebre.
7. Qualora necessario, prima dell'espletamento di determinati servizi, in accordo con l'amministrazione comunale, dovrà essere data comunicazione ad eventuali familiari nel caso volessero presenziare alle operazioni.

Articolo 2 – Durata del servizio

1. Il servizio ha durata triennale 2020-2023;
2. ad intervenuta aggiudicazione, il Concedente si riserva la facoltà di ricorrere all'esecuzione anticipata, autorizzando in tal modo l'aggiudicatario ad iniziare il servizio al fine di assicurare la continuità dello stesso;
3. Qualora, alla scadenza del contratto, non sia stato individuato il nuovo soggetto contraente, lo stesso potrà essere prorogato (proroga tecnica) per il tempo strettamente necessario per definire la nuova aggiudicazione e comunque per un tempo massimo di 12 (dodici) mesi nel corso del quale la ditta avrà l'obbligo di continuare la prestazione dei servizi alle condizioni convenute.

Articolo 3 - Ammontare del servizio

1. L'importo presunto del Servizio, per l'intera durata contrattuale è di € 18.000,00 (3 anni), ed è così determinato:
 - a. Operazioni cimiteriali a misura (servizi a tariffa) voci dell'elenco prezzi.

Articolo 4 – Pagamenti

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni 3 mesi indipendentemente dall'importo raggiunto (contabilizzato in base a tipologia e numero di interventi effettuati).
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 5 - Responsabilità

1. La ditta aggiudicataria risponde direttamente dei danni alle persone, animali e cose provocati dal titolare o dai dipendenti nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione. L'Amministrazione Comunale declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti a persone, animali o cose che avessero a

prodursi a causa del servizio nel corso della durata del contratto. A tal fine la ditta è obbligata a presentare al Comune, copia di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

2. La ditta aggiudicataria è tenuta a mantenere per tutta la durata del servizio, le garanzie finanziarie e assicurative previste, tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e da danni causati a terzi. Inoltre terrà sollevata l'Amministrazione Comunale nonché il personale dipendente dell'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi.
3. La ditta aggiudicataria è tenuta alla rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia ed in particolare di quelle richiamate dal presente capitolato.
4. Tutte le operazioni dovranno essere svolte dalla ditta aggiudicataria nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.
5. Prima dell'inizio del servizio l'impresa aggiudicataria dovrà predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione dalle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e trasmesso in copia all'Amministrazione comunale.

Articolo 6 – Materiali

1. Mezzi e attrezzature speciali necessari per l'esecuzione del servizio sono a carico della ditta aggiudicataria.
2. La ditta accetta i beni e le attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni generali e particolari in cui deve svolgere i servizi.

Articolo 7 – Obblighi connessi al personale

1. La ditta aggiudicataria deve assicurare il servizio con proprio personale, anche con riferimento alla contemporaneità dello svolgimento di determinate prestazioni. Gli operatori addetti dovranno essere muniti di idonei attrezzi ed attrezzature e delle dotazioni antinfortunistiche, inoltre tutte le attrezzature dovranno essere rispettose delle norme di legge per quanto riguarda la sicurezza ed essere in regola con la normativa di settore.
2. L'aggiudicatario dovrà provvedere a tutti gli oneri ed obblighi, compresi quelli assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni, all'ottemperanza delle disposizioni che legge, regolamenti, contratto di lavoro ecc. pongono a suo carico, ivi compreso il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
3. L'aggiudicatario si obbliga ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore nella località e per il tempo in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti nazionali collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
4. La ditta deve certificare, se richiesto dal Comune, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal relativo contratto collettivo di lavoro. Qualora non risulti in regola con gli obblighi avanti citati il Comune procederà ai sensi di legge.
5. Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, la ditta assume l'obbligo di espletare i servizi di cui al presente Capitolato in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. In tale ipotesi i servizi saranno garantiti nei limiti di legge, e secondo le modalità elaborate di concerto con l'Ente concedente.

Articolo 8 - Obbligo di reperibilità

1. La ditta dovrà fornire pronta reperibilità tramite telefono cellulare e PEC.
2. A richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario dovrà presentarsi, senza speciale compenso, a tutti i controlli, incontri o rilevamenti che si rendessero necessari per definire condizioni e problematiche attinenti il servizio.
3. Dovrà comunque essere trasmesso, l'elenco dei nominativi del personale reperibile, con indicazione dei numeri fissi, dei numeri mobili e degli indirizzi di posta elettronica.
4. La reperibilità dovrà essere garantita tutti giorni, festività comprese, 24 ore su 24.
5. La ditta dovrà garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali nei modi e tempi stabiliti nel presente Capitolato, mentre dovrà effettuare qualsiasi altro intervento richiesto dall'Amministrazione comunale entro il termine perentorio di ore 24 (ventiquattro) dalla comunicazione, anche verbale; quando le condizioni lo rendono inderogabile e comunque quando richiesto espressamente dall'Amministrazione, deve garantire intervento immediato (Es.: emergenze per calamità naturali, pericoli per la pubblica incolumità).
6. I nominativi ed i numeri di reperibilità saranno consegnati agli Uffici comunali competenti in materia di operazioni e concessioni cimiteriali, oltre alle onoranze funebri in servizio nella zona.

Articolo 9 - Obblighi generali e particolari

1. Gli obblighi generali e quelli previsti dal presente Capitolato, nonché i livelli tariffari si intendono accettati dall'aggiudicatario in base ai propri calcoli effettuati al momento dell'offerta.
2. L'aggiudicatario del servizio deve farsi rappresentare da personale tecnico competente che avrà il compito di comunicare con l'Amministrazione Comunale e dovrà organizzare per conto della ditta stessa tutte le operazioni cimiteriali e di Polizia Mortuaria secondo la legislazione vigente e le disposizioni della competente Azienda Sanitaria.
3. L'aggiudicatario rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante e dichiara di conoscere esattamente i lavori ed i servizi da eseguire, l'importanza e la natura degli stessi, le condizioni della mano d'opera, nonché i prezzi correnti per materiali e per mano d'opera.
4. L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei lavori e dei servizi in conformità al Capitolato dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal personale comunale, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto. In generale la ditta avrà facoltà di sviluppare le attività nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita del servizio e agli interessi dell'Amministrazione. L'organizzazione dei servizi, ove non specificata dettagliatamente nel Capitolato, così come qualsiasi iniziativa della ditta, dovrà essere concordata ed accettata dall'Amministrazione Comunale.
5. Gli ordini di servizio sono vincolanti: la loro esecuzione deve avvenire nei modi e nei tempi indicati dall'ordine di servizio, pena l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.
6. Sono a carico della ditta, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della parte concedente, tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, necessarie all'espletamento dei servizi che non siano espressamente dichiarate non comprese dal presente Capitolato. Sono quindi comprese tutte le spese dirette, indirette e oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione dei macchinari e attrezzature necessarie a svolgere i servizi oggetto del contratto, per beni di consumo e durevoli, e quant'altro necessario per la regolare esecuzione del servizio.
7. I mezzi e le attrezzature utilizzate presso il cimitero comunale, dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni in materia.

8. La ditta è responsabile del regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di legge e del presente Capitolato.
9. La ditta dichiara senza riserve di tenere l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni ulteriore diritto pretesa o molestia, presente e futura da parte di Enti e di Privati in dipendenza, sia diretta che indiretta, dello svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato. Grava sulla ditta aggiudicataria ogni responsabilità civile o penale derivante dalla gestione delle opere e delle aree, nonché quella afferente alla gestione del servizio considerato nel suo complesso.
10. Durante il servizio gli addetti dovranno indossare indumenti adeguati al luogo di lavoro (pantaloni lunghi, camicia e/o casacca) ed alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 10 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. La ditta aggiudicataria è responsabile della corretta gestione di tutti rifiuti prodotti all'interno del cimitero e nelle zone limitrofe di sua competenza.
2. E a completo carico della ditta la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esecuzione delle operazioni cimiteriali, il tutto in conformità alle disposizioni vigenti in materia, favorendo la raccolta differenziata e conformandosi ad eventuali disposizioni successive all'affidamento del servizio, in conseguenza di norme, regolamenti, piani attuativi, ecc., disposti dalle competenti autorità (Provincia, Comune, ecc.), anche in relazione alla possibile obbligatorietà di avvalersi del gestore del servizio pubblico per tutti i rifiuti classificati "urbani" ed assimilati ai sensi di legge.
3. Nel caso di non esecuzione delle operazioni o di esecuzione non in conformità al presente Capitolato, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dalle vigenti normative in materia di rifiuti, si procederà all'applicazione di una penale per ogni singola inadempienza.
4. Per ogni conferimento di rifiuti, non destinato al servizio pubblico di igiene urbana, la ditta aggiudicataria deve trasmettere al Comune la copia della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento del rifiuto (formulari). Ogni conferimento di rifiuti, non destinato al servizio pubblico di igiene urbana, dovrà avvenire a propria cura e spesa della ditta.
5. Sono a carico della Ditta aggiudicataria lo smaltimento in discarica autorizzata dei rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale, con divieto assoluto di deposito, anche temporaneo all'interno del cimitero, di materiale proveniente da scavi connessi allo svolgimento del servizio.

Articolo 11 - Applicazione norme in materia di sicurezza

1. La ditta aggiudicataria conforma la propria attività alle disposizioni per la protezione e prevenzione antinfortunistica contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, alle norme vigenti in materia ed alle eventuali successive norme in materia di sicurezza.
2. La ditta aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. La ditta aggiudicataria dovrà inviare al Comune le comunicazioni previste dal D.Lgs. 8 1/2008 per l'individuazione del soggetto responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, oltre a tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e dal Capitolato, con particolare riferimento al DUVRI predisposto dall'Amministrazione da implementare con detti dati da parte dell'Aggiudicatario.
4. Al fine di evitare l'insorgere di oneri di sicurezza per la sovrapposizione o contemporaneità di varie attività ed operazioni di Polizia Mortuaria, viene espressamente richiesto di evitare interferenze e quindi di programmare la sospensione di qualsiasi altra attività nel caso di sepoltura salme o resti mortali. Analogamente devono essere evitate attività fra loro interferenti, salvo adozione, da parte

della ditta/datore di lavoro, di tutti gli atti, documenti, strumenti e cautele previsti dalla normativa vigente (DUVRI) per promuovere il coordinamento delle misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro.

Articolo 12 - Cauzione definitiva e polizza assicurativa R.C.T.-R.C.O.

1. Dopo l'intervenuta aggiudicazione definitiva la ditta aggiudicataria è tenuto a prestare una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 - fidejussione bancaria /assicurativa. E' ammessa la riduzione della garanzia fideiussoria definitiva del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell'affidamento; in tal caso l'Amministrazione aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del capitolato, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme pagate in più durante il periodo del servizio in confronto ai suoi crediti, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione sarà svincolata alla scadenza del Servizio, previa verifica in contraddittorio, che dovrà risultare da verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante della ditta.
3. La svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che la ditta aggiudicataria avrà dimostrato il completo ed integrale assolvimento delle obbligazioni contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, certificata dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.
4. L'aggiudicatario dovrà possedere polizza assicurativa RCT – R.C.O., con un massimale di almeno € 1.500.000,00 per danni a persone, animali e cose, che copra l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno a persone e/o cose, che possa verificarsi nell'esercizio delle attività connesse ai servizi affidati, pena la risoluzione del contratto con validità per tutta la durata del servizio.

Articolo 13 - Inadempienze, penalità, esecuzione d'ufficio

1. In caso di inadempienza alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato, l'Amministrazione comunale può, a suo insindacabile giudizio, dopo aver valutato il nocumento (danno) che quel disservizio provoca alla popolazione e al giusto andamento dei lavori e tenuta del cimitero, eseguire d'ufficio, a spese della ditta, il servizio stesso. Tale provvedimento non pregiudica l'irrogazione di penalità ed i rimborsi per prestazioni non adeguate
2. Nel caso di servizi per i quali non è indicata una specifica penalità, si applicherà, una tantum, una penale da € 100,00 a € 1.000,00, secondo la gravità della mancanza accertata e/o i ritardi intervenuti. Qualora la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode, negligenza o contravvenga agli obblighi e alle condizioni contrattuali, il Comune ha diritto di sospendere ogni forma di pagamento in corso e di rivalersi sulla cauzione per il danno subito e/o di rescindere il contratto. In tal caso alla ditta saranno riconosciuti solo i servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento all'Amministrazione Comunale dei danni derivanti dalla stipulazione di nuovo contratto e/o dalle esecuzioni d'ufficio.
3. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, e qualunque defezione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini di servizio e alle disposizioni impartite rendono soggetto la ditta aggiudicataria all'applicazione della penale, che sarà obbligato a corrispondere all'Amministrazione comunale, salvo il risarcimento del maggiore danno.
4. Nel caso di violazione dello stesso genere ripetuta nell'arco di un mese, le penalità sopra elencate saranno raddoppiate. Le sanzioni si sommano e non escludono l'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, con l'addebito per l'intervento sostitutivo e degli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'Amministrazione comunale in dipendenza di un'esecuzione trascurata.

5. Resta inteso che l'importo della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno patito. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, l'Amministrazione può risolvere il Contratto per grave inadempimento.
6. L'Amministrazione in luogo dell'escussione della cauzione, può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Aggiudicataria a qualsiasi titolo.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
8. Gli importi delle penali saranno comunicati per iscritto dal Responsabile del servizio all'impresa aggiudicataria che avrà 3 (tre) giorni interi naturali e consecutivi per controdedurre a quanto comunicato. Qualora l'impresa aggiudicataria non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali di cui al presente capitolato.

Articolo 14 - Obblighi diversi dell'aggiudicatario

1. Oltre a tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato, la ditta aggiudicataria riconosce di essere a conoscenza di ogni parte del presente capitolato e di ogni altro documento in esso citato o allegato, e si obbliga ad osservarli scrupolosamente. Dichiaro inoltre di conoscere i luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi e le attività e di avere considerato tutte le circostanze o condizioni generali o particolari di intervento e di ogni altro fattore, ambientale, meteorologico od altro, che potrebbe influire sull'effettuazione dello stesso.
2. In particolare la ditta aggiudicataria è tenuta:
 - ad assicurare il transito lungo i passaggi, che venissero interessati o comunque disturbati dalle esecuzione dei servizi, provvedendo a realizzare i passaggi necessari
 - a provvedere, su richiesta del Comune, agli sbarramenti necessari per impedire l'accesso di persone e veicoli non autorizzati all'interno del Cimitero.
3. La ditta aggiudicataria sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranea, sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità.
4. La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire tutte le operazioni cimiteriali di Polizia Mortuaria richieste dall'Amministrazione comunale per interesse pubblico, dietro pagamento della corrispondente tariffa. Eventuali altre operazioni che si rendessero necessarie potranno essere affidate alla ditta, dietro pagamento di un corrispettivo concordato fra le parti e previa verifica dei requisiti necessari.

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Al presente servizio sono applicabili anche le norme contenute nella legge 13.08.2010 n° 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e nello specifico l'art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta aggiudicataria dovrà pertanto comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (L. 136/2010 — art. 3, comma 7).
2. Nel relativo contratto verrà inserita apposita clausola con la quale la ditta aggiudicataria assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

3. Parimenti sarà inserita apposita clausola risolutiva espressa da attivare in tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
4. Le clausole sopra citate dovranno essere inserite anche nei contratti sottoscritti con i subcontraenti a qualsiasi titolo intervenuti ai lavori, ai servizi ed alle forniture relative al servizio.

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Pinzolo, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Articolo 17 – Costi della sicurezza

1. Il concedente, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, provvederà, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, all'eventuale integrazione del "Documento di valutazione dei rischi da interferenze" D.U.V.R.I., con riferimento ai rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio.
2. Il Concedente indicherà nell'Ordine i costi relativi alla sicurezza per rischi da interferenze (anche nel caso in cui essi siano pari zero), così come determinati nel D.U.V.R.I.
3. La ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere per accettazione l'eventuale integrazione di cui al precedente comma 1. La predetta integrazione costituirà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
4. I costi di cui al comma 2 saranno a carico del Concedente, per la quota parte delle prestazioni previste a carico dello stesso. La ditta aggiudicataria espone con separata evidenza detti costi nella fatturazione, associandoli all'Ordinativo in cui sono riportati.

Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità assoluta della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte della ditta agli obblighi di cui al presente articolo, il concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno patito, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 19 – Divieto di subappalto

1. E' fatto divieto, senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione, di procedere al subappalto e l'affidamento in cottimo, anche temporaneo o parziale del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Articolo 20 – Recesso

1. Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R ovvero PEC nei casi di:
 - giusta causa;
 - mutamenti di carattere organizzativo dell'attività, comportanti il mancato subentro di altro soggetto in tutte le obbligazioni contrattuali, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione dell'attività;
 - previsti all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. Si conviene che per giusta causa debba intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora il Tribunale assoggetti la ditta aggiudicataria a qualsivoglia procedura fallimentare, comportante la designazione di un liquidatore, curatore o custode incaricato della gestione del patrimonio della ditta aggiudicataria;
 - qualora la ditta aggiudicataria perda i requisiti minimi
 - qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta venga condannato, con sentenza passata in giudicato (anche applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Codice di Procedura Penale) per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la pubblica morale, ovvero assoggettamento ad una delle misure previste dalla normativa antimafia;
 - ogni altra fattispecie penale che incida gravemente sulla moralità professionale dell'aggiudicatario;
3. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria cesserà da tutte le prestazioni contrattuali, assicurando la restituzione dei registri e che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Articolo 21 – Risoluzione

1. Il Comune potrà risolvere il contratto, in caso di inadempimento dell'aggiudicatario, anche con riferimento ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga di n. 1 (uno) giorno lavorativo oltre il termine assegnato dal Comune per provvedere all'adempimento e/o nei casi previsti all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016..
2. In ogni caso il Comune potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, da comunicarsi all'aggiudicatario mediante raccomandata A/R ovvero PEC nei seguenti casi:
 - in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali, accertate in contraddittorio fra le parti;
 - nei casi di subcessione o di cessione del contratto o parte dello stesso;
 - azioni giudiziarie intentate da terzi contro il Comune per fatti o atti compiuti dall'aggiudicatario, nell'esecuzione del presente contratto.
 - inadempimento dell'aggiudicatario.
3. La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore del Comune il diritto di provvedervi a mezzo di soggetti terzi; alla parte inadempiente verranno addebitate le spese sostenute dal Comune senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto a rivalsa alcuna.

Articolo 22 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella L.P. 23/1990, L.P. 2/2016, D.Lgs. 50/2016 e nel Codice Civile nonché alle altre disposizioni nazionali, regionali e provinciali in materia, in quanto applicabili, ed alle consuetudini locali.

Articolo 23 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Gli obblighi di condotta previsti dal “codice di comportamento”, approvato con deliberazione della Giunta comunale di Pinzolo n. 100 d.d. 23.12.2014 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del comune).
2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Codice”.

Articolo 24 – Gestione delle controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Stazione appaltante ed la ditta aggiudicataria, così durante la fornitura oggetto del contratto come al suo termine non definita in via bonaria, sarà competente il Foro di Trento.
2. E’ esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 25 – Spese contrattuali

1. Il verbale di aggiudicazione non avrà valore di contratto e tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula, nessuna esclusa o eccettuata sono poste a carico della ditta aggiudicataria.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile la ditta aggiudicataria dichiara di aver compreso ed accettare integralmente ed espressamente le disposizioni di cui al presente capitolato.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Walter Ferrazza

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).